

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E TUTELA DELLE STRADE

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'espletamento delle attività di manutenzione, salvaguardia e conservazione della funzionalità strutturale e di esercizio delle strade, e in particolare i rapporti tra il comune di Rovolon e i soggetti che eseguono interventi di scavo, manomissione e conseguente ripristino sulle strade e aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale, in modo da assicurare, nell'interesse generale, la libertà e la sicurezza di transito. Disciplina inoltre il corretto uso delle strade per scopi diversi dalla circolazione.

2. Le norme del presente regolamento si applicano alle strade comunali e vicinali, salvo quanto espressamente previsto in deroga, e a tutti i soggetti, pubblici e privati che, a qualunque titolo, eseguono gli interventi di cui al comma precedente, compresi gli interventi edilizi oggetto di DIA o permesso a costruire.

3. Il presente regolamento si applica anche ai soggetti concessionari di pubblici servizi. I rapporti tra i soggetti concessionari di pubblici servizi e il Comune potranno essere disciplinati anche mediante apposita convenzione.

ART. 2 TRANSITO SULLE STRADE

1. Il transito con veicoli a motore o trainati sulle strade pubbliche deve essere adattato alla struttura particolare di ogni singola strada, specie per quanto concerne il sottofondo, il tipo di pavimentazione, i ponti e i tombini.

2. Chiunque transita sulla strada, deve adeguarsi ai cartelli indicatori che limitano il peso, la velocità o che indicano altre prescrizioni.

3. Chi trasgredisce a queste norme è responsabile dei danni immediati e futuri alle strade e loro manufatti. Ad avvenuto accertamento dei danni si provvederà alla contestazione nei confronti del soggetto responsabile

ART. 3 LAVORAZIONE DEI FONDI

1. Nella lavorazione dei fondi non si deve uscire sulla strada. Qualora fosse indispensabile uscire sulla strada, il proprietario o l'affittuario del terreno dovrà provvedere immediatamente a un'accurata pulizia.

2. Nell'esecuzione di lavori agricoli in vicinanza del ciglio, in particolare l'aratura, dovrà essere mantenuta la distanza minima di un metro dal limite della strada, per non compromettere la struttura e la stabilità del ciglio o eventuale fossato.

3. Sono soggetti ad apposita autorizzazione il transito su strade con portata limitata per attività non ordinarie (miglioramenti fondiari, nuove costruzioni, etc.) e in genere i lavori straordinari che comportino un aumento del carico stradale.

ART. 4 USO DELLE STRADE

1. L'uso delle strade per bisogni diversi da quelli della circolazione è consentito, previo ottenimento di un permesso speciale, se conforme alla destinazione della strada e se non vi ostano motivi di polizia.
2. Sono in particolare subordinate a permesso:
 - a) l'apertura, l'ampliamento o la modificazione, anche soltanto dell'uso, degli accessi ai fondi;
 - b) l'immissione di acque nelle canalizzazioni della strada.

ART. 5 MANOMISSIONI

1. Chiunque intenda manomettere per qualsiasi ragione le aree pubbliche o di uso pubblico comunale, deve presentare al Comune, almeno 10 giorni prima dell'intervento, domanda in carta libera che dovrà contenere:
 - a) dati del richiedente;
 - b) il nominativo del Direttore dei Lavori, che dovrà controfirmare la domanda dichiarando l'accettazione dell'incarico;
 - c) dati dell'impresa che realizzerà l'intervento e del Responsabile di cantiere;
 - d) ubicazione e descrizione dell'intervento, specificando il tipo di sottoservizi (Gas, Acquedotto, Fognatura, Telecom, Enel od altro) nonché le dimensioni dello scavo e i tempi preventivati per l'effettuazione dei lavori, con date di presunto inizio e fine lavori;
 - e) descrizione sintetica, eventualmente corredata da documentazione fotografica, dell'area di scavo comprendente eventuali elementi stradali particolari quali pozzetti, chiusini, attraversamenti pedonali rialzati, griglie ecc.;
 - f) gli ingombri massimi dei mezzi che si intende utilizzare e del cantiere di lavoro;
 - g) la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del traffico viario;
 - h) dichiarazione in cui il richiedente si impegna a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e a quelle che l'Ufficio prescriverà in relazione ad ogni singolo permesso.

Alla domanda potranno essere allegati altri atti o documenti, anche su supporto informatico, utili a facilitare l'esame dell'istanza e alla corretta definizione del provvedimento richiesto.

2. Nel caso di domanda incompleta, i termini del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sono sospesi fino ad avvenuta integrazione. In mancanza dell'integrazione richiesta, la domanda di autorizzazione si intende respinta.

3. Ogni modifica dei dati riportati nella domanda dovrà essere preventivamente autorizzata, soprattutto per variazioni riguardanti i tracciati di posa dei sottoservizi.

4. I soggetti concessionari di pubblici servizi che prevedono di compiere, durante l'anno solare, interventi su suolo pubblico, entro il 30 novembre di ogni anno devono comunicare all'ufficio tecnico comunale il loro piano degli interventi programmati per l'anno successivo. L'amministrazione comunale si riserva di formulare eventuali osservazioni che i predetti soggetti dovranno valutare e prendere in considerazione. Per interventi continuativi, potrà essere rilasciata apposita autorizzazione di durata annuale in base a schema predisposto dall'ufficio tecnico.

ART. 6 DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino della sede stradale che viene manomessa. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporterà l'incameramento d'ufficio della cauzione, fatti salvi i successivi provvedimenti amministrativi per il ripristino dei luoghi e recupero dei danni.

2. L'importo del deposito cauzionale verrà determinato in base alla tipologia del ripristino e precisamente:
- a) pavimentazione in conglomerato bituminoso: € 50,00 al metro quadrato di superficie interessata dal ripristino;
 - b) pavimentazioni lapidee o elementi autobloccanti di cemento: in base al computo metrico estimativo presentato dal richiedente, utilizzando i prezzi unitari di cui al listino prezzi informativi delle Opere Edili in vigore al momento della richiesta. L'importo minimo della cauzione è stabilito in € 500,00.

Gli importi verranno annualmente aggiornati in funzione della variazione ISTAT e/o delle condizioni di mercato.

3. L'entità del deposito cauzionale è determinato in € 250,00 per metro lineare o frazione di percorrenza dell'intervento, con un minimo di € 300,00 per autorizzazione. In caso di manomissione di pavimentazioni diverse dalla comune pavimentazione stradale (pietra, giardino ecc.), l'entità del deposito cauzionale verrà quantificata di volta in volta.

4. Il deposito cauzionale è costituito mediante versamento in contanti presso il Tesoriere Comunale oppure mediante fideiussione da parte di Istituti Bancari o Assicurativi a ciò autorizzati, della durata di un anno eventualmente rinnovabile. Tale fideiussione dovrà contenere, tra l'altro, espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di trenta giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune, essa dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.

5. Per gli enti pubblici o erogatori di pubblici servizi, il deposito cauzionale relativo ad interventi di ordinaria esecuzione potrà essere sostituito da una fideiussione bancaria o assicurativa dell'importo che verrà concordato con l'ufficio tecnico in base agli interventi effettuati nell'anno precedente. In caso di interventi soggetti all'autorizzazione annuale di cui all'art. 5 comma 4, di importo pari o superiore a €100.000,00, i soggetti concessionari, prima dell'inizio lavori, dovranno costituire ulteriore cauzione pari al 10% dell'importo dei lavori appaltati.

ART. 7 SVINCOLO DELLA CAUZIONE

1. Lo svincolo del deposito cauzionale avverrà non prima di novanta giorni dalla verifica del regolare ripristino ed esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione. La richiesta di accertamento dell'avvenuto ripristino dovrà essere effettuata per iscritto dal titolare dell'autorizzazione.

2. Il mancato rispetto del termine di esecuzione dei lavori impedisce lo svincolo della cauzione e comporta l'immediata richiesta di escussione del deposito cauzionale.

3. Le cauzioni devono comunque essere ritirate entro il periodo massimo di un anno dalla data di fine intervento; decorso questo termine non saranno più rimborsabili e l'economista provvederà al versamento delle somme alla tesoreria comunale.

ART. 8 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Entro 30 giorni dalla richiesta, l'Ufficio tecnico trasmette al richiedente un invito al ritiro dell'autorizzazione, con specificato l'importo della cauzione. Le autorizzazioni dovranno essere ritirate dal richiedente entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito per il ritiro; trascorso tale periodo l'autorizzazione perderà validità e sarà necessario ripresentare la domanda senza allegare gli elaborati, se immutati.

2. Contestualmente al ritiro dell'autorizzazione il richiedente dovrà consegnare:

- attestazione dell'avvenuto versamento della cauzione;
- dichiarazione di inizio lavori della quale verrà rilasciata ricevuta;
- il piano di segnaletica di cantiere, conforme al codice della strada.

3. Nell'autorizzazione sono indicate le condizioni da rispettare nell'esecuzione dei lavori, nonché il periodo di tempo accordato per la loro esecuzione. Sono possibili, per giustificati motivi, rinnovi o proroghe delle autorizzazioni rilasciate, se richieste all'ufficio competente almeno 10 giorni prima della scadenza.

Nel caso in cui l'inizio e il termine dei lavori di scavo dovessero subire variazioni temporali e le relative autorizzazioni e ordinanze fossero già state emesse, il richiedente dovrà darne comunicazione al Comune, per ottenere una nuova ordinanza.

4. Copia dell'autorizzazione dovrà essere costantemente tenuta sul luogo dei lavori ed esibita su richiesta a tutti i funzionari incaricati.

5. Salvo casi imprevedibili e di assoluta e riconosciuta urgenza, non sarà rilasciata alcuna autorizzazione per lo scavo su suolo stradale prima che siano decorsi due anni dall'ultimazione dei lavori di sistemazione generale e superficiale della pavimentazione di strade già esistenti, e quattro anni per le strade di nuova costruzione.

ART. 9 LAVORI URGENTI

1. In caso di guasti o altro tipo d'intervento urgente, il richiedente dovrà procedere all'immediata esecuzione delle opere necessarie a scongiurare il pericolo e, contemporaneamente, a mezzo telegramma o fax, dovrà obbligatoriamente dare distinta e immediata comunicazione scritta all'ufficio tecnico e all'ufficio Polizia municipale. Entro i due giorni successivi il concessionario dovrà obbligatoriamente presentare regolare domanda, allo scopo di ottenere l'autorizzazione e le relative prescrizioni per i ripristini stradali.

2. La violazione del presente articolo equivale alla realizzazione di una manomissione non autorizzata.

3. Le aziende di servizi dovranno comunque attenersi alle prescrizioni dettate dalle autorizzazioni annuali.

ART. 10 MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. Gli scavi dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità, previo taglio della pavimentazione bituminosa con apposita macchina operatrice a lama rotante. Il materiale risultante dallo scavo dovrà essere allontanato dalla strada e conferito in discarica. Il rinterro dovrà essere eseguito con materiale idoneo.

2. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni ingombro sulla sede stradale con pali, attrezzi ed altro, e dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per limitare al massimo il disturbo della viabilità. Gli scavi dovranno ostacolare nel minor modo possibile il traffico e dovrà essere adottata opportuna segnaletica diurna e notturna nel rispetto del codice della strada.

3. Per la posa della segnaletica e per l'esecuzione degli interventi che implicano limitazioni temporanee alla circolazione, tali da rendere necessaria l'istituzione di sensi unici alternati o comunque interruzioni del transito, dovrà essere richiesta all'ufficio Polizia municipale, almeno 15 giorni prima, l'emissione della relativa ordinanza, specificando il percorso alternativo e la durata dell'interruzione. Il richiedente dovrà collocare idonea segnaletica.

4. Allo scopo di limitare i disagi che potrebbero derivare alla viabilità, per la realizzazione delle manomissioni in linea, l'ufficio tecnico potrà imporre limiti massimi di estensione dei tratti di scavi, nell'arco della giornata

lavorativa. Al momento della chiusura del cantiere, dovrà essere garantito il transito in sicurezza e la presenza dell'opportuna cartellonistica e dei dispositivi luminosi.

5. Per scavi lasciati a cielo aperto per più giorni, le modalità di gestione dovranno essere concordate e autorizzate dall'ufficio tecnico. Dovranno comunque essere garantiti gli accessi carrai e pedonali ai fabbricati a mezzo di opportune opere provvisionali; nei casi in cui non sia stata rilasciata apposita ordinanza di chiusura della strada, dovrà essere sempre garantita la continuità del piano viabile a mezzo di ponti di servizio o di idonee passerelle con le garanzie di sicurezza previste dalla normativa vigente.

ART. 11 OBBLIGHI DIVERSI

1. Prima dell'inizio dei lavori sarà cura del titolare dell'autorizzazione accertarsi della presenza nell'area interessata dagli scavi di altre reti di sottoservizi, al fine di procedere alle operazioni di scavo in modo da evitare danneggiamenti o rotture. Qualora, durante l'esecuzione di lavori, si riscontri la presenza di reti interrato (pozzetti, condutture, cavi, spire magnetiche di attuazione impianti semaforici ecc.), il richiedente resterà responsabile di eventuali danni arrecati agli stessi e/o terzi e dovrà provvedere sollecitamente al ripristino a proprie cure e spese senza nulla pretendere.

2. In caso di opere di rifacimento completo per effetto di progetti comuni e contestuali fra diversi soggetti e il Comune, le parti concorderanno le modalità di rimborso degli oneri sostenuti direttamente dall'amministrazione comunale o tramite suoi appaltatori e relativi all'esecuzione di opere di competenza dei soggetti stessi.

3. In relazione al tipo di strada oggetto dei lavori, è facoltà dell'amministrazione comunale imporre prescrizioni in merito agli orari in cui i lavori stessi dovranno essere effettuati. Di norma gli scavi non possono restare aperti nelle ore notturne e nei giorni festivi.

4. Durante l'esecuzione dei lavori è vietato depositare materiali di qualsiasi genere sulla banchina o sulla carreggiata stradale.

5. Durante l'esecuzione dei lavori, il personale dell'ufficio tecnico avrà sempre libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori. Il personale incaricato dell'ufficio tecnico può, in qualsiasi momento, prescrivere al concessionario ulteriori interventi al fine di evitare pericoli per la circolazione o danni al corpo stradale e sue pertinenze. In caso di inadempimento, i lavori sono eseguiti d'ufficio e le spese occorrenti sono addebitate al concessionario.

6. Nel caso in cui si dovesse riaprire un'area di cantiere al pubblico transito, anche su richiesta dell'Amministrazione, e qualora non fosse possibile il ripristino definitivo della pavimentazione prima dell'apertura al traffico, il concessionario dovrà, a propria cura e spese, colmare gli scavi con uno strato di conglomerato bituminoso provvisorio di congruo spessore entro 24 ore dall'esecuzione del lavoro, fermo restando che tale pavimentazione dovrà essere definitivamente rimossa e comunque sostituita con materiali idonei e stesi a regola d'arte.

ART. 12 SCAVI E COSTRUZIONI

1. Chi intraprende scavi lungo la strada o a confine con la stessa, oppure costruzioni, deve fare in modo di non danneggiare la strada o mettere in pericolo la circolazione. Il comune può prescrivere appropriate misure di protezione. Il proprietario interessato è responsabile degli infortuni e danni arrecati per sua negligenza; a lavoro compiuto ogni danno fatto alla proprietà comunale sarà da lui riparato a sua completa spesa.

2. Chi esegue scavi sulle strade è tenuto responsabile di ogni cedimento che avvenga nel campo stradale, fino a due anni dopo la fine dei lavori eseguiti. Le riparazioni che si rendessero necessarie sono a suo completo carico. L'amministrazione comunale si riserva di intervenire per la messa in sicurezza della circolazione stradale

4. Salvo modifiche precedentemente concordate con l'ufficio tecnico, la distanza minima dello scavo dai fabbricati, fossi e canali, dovrà essere di mt. 1,00, in modo da rendere tecnicamente agevole e sicura la posa delle tubazioni, cavi o condutture.

5. La ripresa in carico della manutenzione da parte del comune avverrà dopo l'avvenuto favorevole collaudo; fino a tale data la responsabilità manutentiva graverà sul titolare dell'autorizzazione allo scavo. Qualora nel corso di tale periodo si verificassero cedimenti o assestamenti, il soggetto autorizzato dovrà procedere al ripristino immediato, secondo quanto prescritto di volta in volta dall'ufficio tecnico.

ART. 13 PRESCRIZIONI TECNICHE

1. In caso di interventi su sedi stradali con pavimentazioni speciali e/o storiche, queste ultime dovranno essere rimosse senza danneggiamento alcuno, raccolte e stoccate a cura e spese del soggetto autorizzato, per poi essere riutilizzate nella fase successiva di ripristino.

2. Per le strade e i marciapiedi con pavimentazioni in asfalto nuovo è obbligatorio procedere al taglio del manto e della fondazione con idonea macchina a disco meccanico o mediante fresatura dell'area di scavo per tutto lo spessore del manto stradale, al fine di salvaguardare l'integrità del manto stesso. E' vietata la rottura a strappo della pavimentazione stradale.

3. Per le mulattiere, le strade e i marciapiedi con pavimentazione in lastricato, in acciottolato, in cubetti di porfido, in piastrelle in cemento, ecc., si procederà alla demolizione della pavimentazione interessata dallo scavo con le dovute precauzioni affinché sia possibile per il ripristino finale recuperare gli stessi elementi.

4. In caso di interventi che coinvolgano particolari elementi stradali (passaggi pedonali rialzati, chiusini, pozzetti, griglie ecc.), al termine dei lavori essi dovranno essere riportati alla situazione precedente allo scavo.

5. Nel caso di attraversamenti trasversali, lo scavo dovrà essere eseguito metà strada per volta, onde assicurare la continuità del traffico nella restante metà strada. Nel caso di scavi longitudinali, al fine di evitare franamenti e fessurazioni, lo scavo dovrà essere riempito con materiale inerte, opportunamente compattato, al massimo ogni ml. 30. Solamente in casi eccezionali (tecnologie di posa di particolari impianti), si potrà richiedere per iscritto la deroga a queste prescrizioni.

ART. 14 OCCUPAZIONE DI SCARPATA

1. Le occupazioni di scarpata possono essere concesse per costruire accessi alle proprietà laterali, per impianti ecc.. I rinterri e gli scavi dovranno essere sistemati con scarpate regolari e la loro superficie dovrà essere limitata al minimo indispensabile.

2. I rinterri e le scarpate laterali potranno essere sostenuti da muri che non dovranno elevarsi oltre il piano stradale nel caso di rinterri, nè superare in altezza la scarpata da sostenere, in caso di tagli.

3. I rinterri ed i tagli dovranno essere praticati in maniera da non alterare lo scolo delle acque che scorrono regolarmente sulla strada nonché la distanza di visibilità.

ART. 15
TUTELA DEL VERDE

1. Gli interventi autorizzati devono prendere atto delle piante presenti e del loro spazio minimo vitale. Gli scavi in prossimità di alberi dovranno essere eseguiti ad una distanza minima non inferiore a mt. 3 per le piante di prima e seconda grandezza (ridotta a mt. 2 se le piante hanno un diametro del tronco inferiore a cm. 40 misurato ad un metro di altezza) e mt. 1,5 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti, ad eccezione degli impianti elettrici. In casi di comprovata e documentata necessità si potrà derogare alle distanze minime sopracitate.

2. In caso di posa di pavimentazioni rigide e impermeabili, dovrà essere lasciata intorno alla pianta un'area di rispetto avente le seguenti caratteristiche:

- un raggio di almeno mt. 1,00 dal fusto per le essenze di prima grandezza;
- un raggio di mt. 0,75 dal fusto per le altre essenze e per gli arbusti.

3. Qualora gli scavi avvengano in aree fuori dalla sede stradale, particolarmente in aiuole ed aree verdi, il ripristino dovrà avvenire con terreno vegetale, posato a strati e costipato, per evitare eventuali futuri cedimenti. Dovrà inoltre essere assicurato il ripristino dello stato di fatto del verde (piante, arbusti e altro) antecedente l'intervento.

ART. 16
SOSPENSIONE DEL CANTIERE

1. I lavori possono essere sospesi quando vengano rilevati:

- la realizzazione di opere difformi dalla autorizzazione rilasciata;
- il mancato rispetto delle norme di sicurezza di cantiere;
- l'inosservanza di uno o più articoli del regolamento e del Codice della strada.

2. Le autorizzazioni rilasciate nelle strade o piazze interessate da manifestazioni pubbliche, verranno sospese previa comunicazione scritta, da comunicare due mesi prima dell'evento, senza che il soggetto titolare dell'autorizzazione possa chiedere alcun compenso o indennizzo. L'autorizzazione riprenderà effetto dal giorno successivo alla data di ultimazione della manifestazione pubblica.

ART. 17
REVOCA

1. L'autorità competente può revocare o modificare in qualsiasi momento l'autorizzazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo, salvo la restituzione della cauzione versata in ragione delle opere non eseguite.

2. La revoca ha efficacia decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto, salvo casi di urgenza, per i quali il termine può essere ridotto. Nell'atto di revoca devono essere indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 18
DECADENZA

1. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento del canone o dei tributi previsti;
- b) uso diverso da quello indicato nell'atto;
- c) violazioni reiterate;

d) inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o insufficiente manutenzione delle opere.

ART. 19 RESPONSABILITA' E OBBLIGHI

1. Il concessionario è tenuto a riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione. Il Comune è totalmente esonerato e tenuto sollevato e indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata dai terzi.

2. Per una durata di dieci anni dopo la consegna delle aree di cantiere al Comune, il titolare dell'autorizzazione sarà ritenuto responsabile dei lavori eseguiti e gli sarà addebitato ogni intervento che si rendesse necessario durante questo periodo.

3. In caso di mancata comunicazione della avvenuta conclusione dei lavori, il soggetto autorizzato sarà ritenuto responsabile per i successivi tre anni solari dalla data di dichiarazione di inizio degli stessi.

ART. 20 RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

1. Il concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi alla cessazione dell'autorizzazione. Nel caso di mancato ripristino, sgombero, riparazione di danni o modifica dei luoghi, il responsabile del procedimento ingiunge, con atto notificato a spese dell'interessato, gli adempimenti dovuti nei termini, modi e luoghi stabiliti. Resta ferma in tal caso ogni azione in danno con utilizzo, per quanto sufficiente, del deposito cauzionale, oltre ai provvedimenti conseguenti per eventuali violazioni a norma di legge.

2. In caso di inottemperanza alle prescrizioni relative alla tempistica e alla modalità dei ripristini, provvederà direttamente l'amministrazione comunale incamerando la somma del deposito cauzionale.

ART. 21 ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. L'ufficio tecnico comunale provvederà alla verifica del corretto ripristino del manto stradale entro 90 gg. dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori. Se, nonostante tutte le cautele e buone norme adottate, avessero a verificarsi ugualmente modesti avvallamenti o deformazioni, il tecnico potrà concedere una proroga massima di trenta giorni per la regolarizzazione del ripristino.

2. Nel caso di mancata esecuzione del ripristino entro il termine stabilito, si procederà all'immediata escussione del deposito cauzionale.

3. La segnaletica orizzontale e verticale rimossa durante i lavori dovrà essere ripristinata a regola d'arte con le caratteristiche e l'ubicazione preesistenti.

4. Nel caso di lavori eseguiti da Enti concessionari diversi nello stesso tratto di strada, a breve distanza temporale l'uno dall'altro, l'ufficio tecnico deciderà le modalità ed i tempi per i ripristini finali, in modo tale da non creare inutili sovrapposizioni.

ART. 22 SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal vigente Codice della Strada, per le altre violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

ART. 23
NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e in quanto compatibili, sono applicabili le norme di legge e le norme di attuazione del Piano regolatore.

2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.